SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 9 LUGLIO 1970 [1]

Algiso Brembati
contro Commissione delle Comunità europee

Cause riunite 59 e 71-69

Massime

1. *Dipendenti — Promozione — Inquadramento nel nuovo grado — Criteri — Scatti « virtuali »*
   (Art. 46, 2° comma, 1ª frase dello statuto del personale)
2. *Dipendenti — Promozione — Inquadramento nel nuovo grado — Criteri — Stipendio base*
   (Art. 46, 2° comma, 2ª frase dello statuto del personale)

1. L'articolo 46, 2° comma, 1ª frase dello statuto ha lo scopo di garantire, in caso di promozione, tramite la presa in considerazione degli « scatti virtuali », la conservazione dell'anzianità eventualmente maturata dagli interessati ai fini dei futuri aumenti biennali di scatto.

   L'espressione « dal primo all'ultimo degli scatti reali » va interpretata nel senso che si riferisce agli scaglioni di retribuzione compresi fra questi due scatti, di cui l'ultimo costituisce un limite che non può essere superato senza alterare il sistema delle progressioni di retribuzione fissato dallo statuto.

2. La 2ª frase dell'articolo 46, 2° comma dello statuto ha lo scopo di garantire al dipendente promosso al grado superiore l'inquadramento allo scatto, in questo grado, che gli permetta di percepire, in base alla tabella degli stipendi di cui all'articolo 66, uno stipendio base almeno pari a quello del grado precedente.

Nelle cause riunite 59 e 71-69

ALGISO BREMBATI, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avvocato Gianfranco Maris, del Foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luigi Ronchi, 14, rue Batty-Weber,

ricorrente,

1 — Lingua processuale : italiano.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Sergio Ventura, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto la determinazione dello scatto e dell'anzianità di scatto spettante al ricorrente in occasione della sua promozione al grado A 4,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori : P. Pescatore (relatore), presidente di Sezione; A. Trabucchi e W. Strauß, giudici, J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Il sig. Algiso Brembati, dipendente della Commissione, con decisione della Commissione 24 gennaio 1969, veniva promosso « senza cambiamento di destinazione », dal grado A 5, 8° scatto, al grado A 4, 4° scatto, con effetto dal 1° ottobre 1968, e con anzianità di scatto dal 1° novembre 1966.
Con lettera 30 gennaio 1969, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione comunicava al Brembati che lo stipendio base del nuovo grado era inferiore di 100 FB rispetto a quello del grado A 5, e quindi per il mese d'ottobre 1968 egli avrebbe percepito uno stipendio base uguale a quello percepito nel grado precedente.

Il 7 febbraio 1969 il Brembati chiedeva al direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione

a) di essere inquadrato al grado A 4 con un trattamento base di A 4 e non di A 5 fin dal 1° ottobre 1968 e non dal 1° novembre 1968;

b) che gli fosse assegnato, nel grado A 4, uno scatto comportante uno stipendio di base reale, e non virtuale, non inferiore a quello che « avrebbe avuto » nel grado precedente;

c) che l'amministrazione tenesse conto dei 24/24 virtuali maturati nel grado precedente.

Con lostipendio di marzo 1969, la Commissione corrispondeva al Brembati 7 100 FB come arretrati dovuti in seguito alla promozione.
Con lettera 17 marzo 1969, il Brembati comunicava al direttore generale del personale e dell'amministrazione che, sia pure ammettendo il contestato sistema di conteggio della Commissione, l'importo degli arretrati avrebbe dovuto essere, per quattro mesi di retroattività, di FB 7 200 e chiedeva se doveva quindi arguire che i 100 FB mancanti rappresentassero una trattenuta conseguente alla sua promozione.
Il 1° aprile 1969 il Brembati veniva informato che nella fattispecie vi era stato un errore materiale; errore rimediato con un versamento nell'ottobre 1969.
Il 14 aprile 1969, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione comunicava al Brembati che, « dopo aver riesaminato il suo caso ... l'inquadramento notificatole è conforme all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46 ».
L'11 giugno 1969 il Brembati inviava un ricorso al presidente della Commissione richiedendo :

a) di vedersi assegnare, nel grado A 4 lo scatto 5° fin dal 1° ottobre 1968;

b) di vedersi attribuire un'anzianità virtuale in tale scatto, che tenesse conto dell'anzianità maturata nell '8° scatto del grado A 5.

Con lettera 29 settembre 1969, il direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava al Brembati che la Commissione aveva deciso che le promozioni nell'ambito della carriera per l'esercizio finanziario 1968 avrebbero avuto efficacia dal 1° luglio 1968 e che quindi egli era stato inquadrato in A 4, 4° scatto, con anzianità dal 1° luglio 1968 per il grado e dal 1° agosto 1966 per lo scatto.
Alla stessa data, il Brembati veniva informato che, a seguito del cambiamento della data dalla quale la sua promozione doveva aver effetto, il nuovo stipendio base sarebbe stato inferiore di 100 FB rispetto a quello spettantegli al grado A 5 e, per il mese di luglio 1968, gli sarebbe stato corrisposto lo stipendio base spettantegli nel grado precedente.

II — Il procedimento

Poiché la Commissione non si è pronunciata entro due mesi sul ricorso gerarchico presentato dal Brembati l'11 giugno 1969, il 15 ottobre 1969 l'interessato ha impugnato il silenzio-rifiuto; il ricorso è stato iscritto nel ruolo col n. 59/69.
La Commissione ha depositato il controricorso il 20 novembre 1969.
Il 2 dicembre 1969 il Brembati ha presentato un nuovo ricorso avverso la decisione notificatagli con lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione in data 29 settembre 1969, ricorso iscritto col n. 71/69.
Con ordinanza 15 dicembre 1969, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di riunire le due cause sia ai fini del procedimento che della sentenza.
Il 29 dicembre 1969 la Commissione ha presentato il controricorso nella causa 71-69.
Il 5 febbraio 1970, il ricorrente ha presentato la replica nelle cause riunite 59 e 71-69. La controreplica della Commissione è stata depositata il 6 marzo 1970.
La Seconda Sezione della Corte, sentita la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di non procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 27 maggio 1970.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 giugno 1970.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente*, nella replica, ha modificato le conclusioni dell'atto introduttivo e

chiede che la Corte, dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile,

— in via principale : statuisca che nel determinare il trattamento virtuale spettantegli nel grado A 4, la Commissione deve tener conto di 24 mesi di anzianità virtuale di scatto maturata nel grado A 5/8;
— in via subordinata statuisca che al ricorrente deve essere attribuito il 5° scatto del grado A 4 fin dal 1° ottobre 1968, senza alcuna anzianità di scatto.
— In ogni caso porre le spese ed onorari a carico della Commissione.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia :

— respingere il ricorso 59-69;
— dichiarare irricevibile il ricorso 71-69, in subordine, respingerlo;
— porre le spese a carico del ricorrente come previsto dall'articolo 70 del regolamento di procedura.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

A — Sulla ricevibilità del ricorso 71-69

La *Commissione* sostiene che il ricorso 71-69 ha oggetto identico al ricorso 59-69 e che la decisione in esso impugnata non è indipendente dalla prima; l'unica differenza è costituita dalla modifica della data dalla quale ha effetto la promozione del ricorrente; si tratta dunque di un atto parzialmente confermativo che, nei limiti in cui non introduce innovazioni nei confronti della situazione giuridica oggettiva definita dall'atto confermato, non può venir considerato come un atto diverso da quest'ultimo. Tale atto non può venir validamente impugnato in base ai mezzi che si fondano soltanto su elementi che già compaiono nella decisione precedente e rimasti immutati in seguito. Il secondo ricorso non è fondato su alcun interesse specifico diverso da quello su cui si fonda il primo ricorso, e va quindi dichiarato irricevibile per mancanza d'interesse.

Il *ricorrente* sostiene invece che in entrambe le decisioni la Commissione ha stabilito contemporaneamente la promozione, lo scatto e la data di decorrenza del provvedimento. La seconda decisione è nuova sia nella forma che nel contenuto : essa viene a sovrapporsi esattamente alla prima sia nella portata che nell'ampiezza, anche per quanto riguarda la parte sostanzialmente identica, lasciando trapelare una nuova valutazione diversa del complesso del problema. La seconda decisione ha annullato la prima. La causa 59-69 verte ormai solo più sulle spese, ed il ricorrente deve indubbiamente ottenere la vittoria. La causa 71-69 verte anche sul merito e il ricorrente ha un innegabile interesse all'accoglimento dei suoi argomenti. La Corte ha giustamente disposto la riunione delle cause per connessione.

B — Nel merito

1 — Sul mezzo tratto dall'articolo 46, 2° comma, 1ª frase dello statuto

Il *ricorrente* fa carico alla Commissione di aver violato l'articolo 46, 2° comma, 1ª frase dello statuto, a norma del quale « ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di 1/24 dell'aumento biennale di questo grado ».

Questa disposizione va intesa nel senso che tutti gli scatti effettivi di ogni grado sono « dal primo all'ultimo », quindi anche l'8°, dotati di 24 frazioni semplicemente virtuali.

Lo statuto intende tutelare lo svolgimento normale della carriera del dipendente il quale, assunto al primo scatto del suo grado, godrebbe di scatti biennali; questa progressione sarebbe interrotta se l'ultimo scatto del grado non fosse pure esso dotato dei ventiquattresimi virtuali, giacché evidente-

mente la promozione può non coincidere col giorno stesso in cui il dipendente giunge all'ultimo scatto del grado.
Contrariamente alla lettera e allo spirito dall'articolo 46, 2° comma, 1ª frase, la Commissione ha tuttavia rifiutato di attribuire al ricorrente, inquadrato da oltre due anni all'8° scatto del grado A 5, il massimo delle 24 frazioni virtuali maturate in questo scatto.
La *Commissione* sostiene che, oltre l'ultimo scatto effettivo di ogni grado, non vi sono più frazioni virtuali di cui il dipendente promosso possa fruire nel nuovo grado.
Le frazioni virtuali corrispondono ad anzianità mensili teoriche parallele ad aumenti potenziali di stipendio, giustificate nei limiti in cui il dipendente avanza automaticamente, con l'andare del tempo, ad un nuovo scatto cui è connesso uno stipendio superiore nello stesso grado; raggiunto l'ultimo scatto di un grado, non è più possibile passare automaticamente ad uno stipendio più elevato e le frazioni virtuali non hanno più ragion d'essere.

2 — Sul mezzo tratto dall'articolo 46, 2° comma, 2ª frase, dello statuto

Il *ricorrente* assume che la sua promozione dal grado A 5, 5° scatto, con uno stipendio base di 40 900 FB, al grado A 4, 4° scatto, con uno stipendio base di 40 800 FB, rappresenta una violazione dell'articolo 46, 2° comma, 2ª frase, dello statuto del personale, il quale recita : « In nessun caso, il funzionario ottiene, nel nuovo grado, uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente ».
Si desume dall'articolo 46 che lo stipendio che il dipendente promosso « avrebbe avuto » è lo stipendio che egli riscuoteva al momento della promozione, aumentato dei ventiquattresimi mensili virtuali maturati nello scatto in cui egli era inquadrato.
La Commissione ha attribuito al ricorrente uno stipendio base inferiore non solo a quello che egli « avrebbe avuto », ma anche a quello che egli riscuoteva.
Il ricorrente tratteggia come segue le possibili soluzioni conformi allo statuto :

Ipotesi di computo dei ventiquattresimi mensili virtuali, maturati al momento della promozione nello scatto a cui egli si trovava :

40 900 FB,	stipendio base del grado A 5/8
1 700 FB,	24/24 virtuali
42 600 FB,	stipendio virtuale che egli « avrebbe avuto »
1 700 FB,	scatto biennale, a norma dell'articolo 46, 2° comma, 2ª frase
44 300 FB	

Si deve attribuire al ricorrente il 5° scatto del grado A 4, con uno stipendio base di 42 700 FB ed uno stipendio virtuale di 44 362 FB, corrispondente alla ventunesima frazione virtuale del 5° scatto.

Qualora non si dovessero prendere in considerazione i ventiquattresimi virtuali :

40 900 FB,	stipendio base del grado A 5/8
0	
40 900 FB,	stipendio virtuale che « avrebbe avuto »
1 700 FB,	scatto biennale
42 600 FB	

Quest'importo corrisponde al 4° scatto del grado A 4; in osservanza dell'articolo 46, 2° comma, 2ª frase si deve attribuire al ricorrente lo stipendio base dello scatto immediatamente superiore (42 700 FB) cioè il 5° scatto, senza alcuna anzianità di scatto.

Secondo il ricorrente, il 2° comma, 2ª frase dell'articolo 46 ha lo scopo di modificare, nelle ipotesi che esso contempla, l'inquadramento determinato in base al solo 1° comma, al quale esso deroga espressamente.
L'interpretazione caldeggiata dalla Commissione, in contrasto col testo garantisce al dipendente solo lo stipendio che questi riscuoteva prima della promozione, mentre si tratta di conservargli lo stipendio base che « avrebbe avuto » nel grado precedente.
La *Commissione* ribatte che l'applicazione dell'articolo 46, 1° comma, dello statuto, il quale stabilisce che « il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado », implicava l'inquadramento del ricorrente al 4° scatto del nuovo grado. Infatti, dato che l'attribuzione di uno « scatto virtuale raggiunto nel precedente grado » non era possibile, si doveva tener conto dello stipendio del ricorrente nell'8° scatto — l'ultimo del grado A 5 — aumentato dello scatto biennale di detto grado, cioè 40 900 FB + 1 700 = 42 600 FB.
Nella tabella degli scatti virtuali del grado A 4, lo stipendio virtuale immediatamente superiore è di 42 620,83 FB. Il ricorrente è dunque stato classificato al 4° scatto del grado A 4, con un'anzianità virtuale di 23 mesi in detto scatto.
In conformità all'articolo 46, 2° comma, 2ª frase, è stato precisato al ricorrente — dal momento che il grado A 4, 4° scatto, implicava una riduzione dello stipendio base di 100 FB rispetto allo stipendio precedente — che egli avrebbe continuato a fruire per un mese dello stipendio riscosso prima della promozione, cioè fino a quando nel nuovo grado avesse maturato il diritto allo stipendio superiore.
Comunque, il 2° comma, 2ª frase dell'articolo 46 non può venir interpretato nel senso ch'esso può modificare l'inquadramento determinato in base al 1° comma; esso costituisce soltanto una clausola di salvaguardia di natura meramente pecuniaria. Vi si menziona solo lo stipendio e non l'inquadramento; d'altro canto, l'interpretazione proposta dal ricorrente implicherebbe che ogni dipendente promosso ad un grado superiore avrebbe la certezza di essere inquadrato « almeno nel 1° scatto di tale grado », il che farebbe apparire del tutto superfluo l'ultimo comma dell'articolo 46 che contiene una disposizione esplicita in questo senso.

3 — Sul mezzo tratto dall'articolo 62, 1° comma, dello statuto

Il *ricorrente* rileva che, a norma dell'articolo 62, 1° comma, dello statuto, « la norma dà diritto al funzionario di percepire, alle condizioni fissate dall'allegato VII e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto ».
In violazione di tale disposizione, la Commissione gli ha attribuito, prima per il mese di ottobre e poi per il luglio 1968, lo stipendio del grado A 5, 8° scatto, nonostante la promozione in A 4.
La *Commissione* sostiene che l'articolo 62, 1° comma, va interpretato alla luce dell'articolo 46.
« La retribuzione relativa al suo grado e scatto », spettante al dipendente, è quella corrispondente al nuovo grado e scatto cui egli è stato nominato a norma del 1° comma dell'articolo 46. Se, come nella fattispecie, lo stipendio è inferiore a quello percepito nel grado precedente, il 2° comma, 2ª frase dell'articolo 46, consente di corrispondere lo stipendio percepito in precedenza, anche se superiore a quello che risulta dal combinato disposto degli articoli 62, 1° comma e 46, 1° comma.

4 — Mezzo tratto dal principio della parità di stipendio

Il *ricorrente* osserva che un altro dipendente della Commissione, promosso in condizioni identiche alle sue, ha ottenuto immediatamente il 5° scatto del

grado A 4 ed un'anzianità virtuale in detto scatto.
La *Commissione* ribatte che il caso invocato dal ricorrente è analogo, ma non identico al suo, giacché in esso si era dovuto tener conto di un'indennità di conguaglio corrisposta all'interessato dall'Alta Autorità della CECA, il che ha indotto la Commissione a conferirgli lo stipendio corrispondente alla terza frazione virtuale successiva al 5° scatto del grado A 4.

In diritto

1 Con atto depositato il 15 ottobre 1969, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al ricorso gerarchico da lui presentato l'11 giugno 1969 a proposito del suo inquadramento dopo la promozione dal grado A 5 al grado A 4 (causa 59-69).

2 Inoltre, a seguito della decisione della Commissione 29 settembre 1969, che modificava sotto certi aspetti la situazione del ricorrente, quest'ultimo ha impugnato, il 2 dicembre 1969, la decisione stessa (causa 71-69).

I — Sulla ricevibilità

3 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso nella causa 71-69, che a suo avviso è privo d'interesse, data l'identità di oggetto con la prima causa.

4 La decisione 29 settembre 1969, oggetto della causa 71-69, pur senza accogliere la richiesta del ricorrente, ha tuttavia modificato sotto certi aspetti la sua anzianità di grado e di scatto.

5 Il ricorrente aveva quindi interesse, per non pregiudicare le possibilità di accoglimento del suo primo ricorso, ad impugnare anche la nuova decisione.

6 Poiché la Corte ha riunito i due procedimenti, non è necessario accertare in che misura il nuovo ricorso abbia eventualmente privato di oggetto quello presentato in precedenza.

7 I due ricorsi vanno quindi dichiarati congiuntamente ricevibili.

II — Nel merito

1 — Sul mezzo tratto dall'articolo 46, 2° comma, 1ª frase dello statuto

8 Il ricorrente fa carico alla Commissione di aver violato l'articolo 46, 2° comma, 1ª frase, dello statuto, per non aver tenuto conto, nell'attribuirgli la retribuzione corrispondente al grado A 4, degli «scatti virtuali» spettantigli per il fatto di esser stato inquadrato da oltre 24 mesi all'8° scatto del grado A 5.

9 Ai sensi dell'articolo 46, 1° comma, dello statuto, « il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado ».

10 Ai sensi del 2° comma, 1ª frase, dello stesso articolo, « per l'applicazione della presente disposizione, ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado ».

11 Questa disposizione ha lo scopo di garantire, in caso di promozione, la conservazione dell'anzianità eventualmente maturata dall'interessato ai fini dei futuri aumenti biennali di scatto.

12 La progressione mensile prevista dalla suddetta disposizione non può quindi superare l'8° scatto, che corrisponde al massimo dello stipendio del grado A 5.

13 È questo il significato delle espressioni « scatto virtuale « e » stipendio virtuale », che indicano degli scatti retributivi possibili, ma non fittizi, come sarebbero invece degli scatti retributivi che superassero il limite massimo di retribuzione stabilito nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto.

14 È quindi evidente che l'espressione « dal primo all'ultimo degli scatti reali » si riferisce agli scaglioni di retribuzione compresi fra questi due scatti, di cui l'ultimo costituisce un limite che non può essere superato senza alterare il sistema delle progressioni di retribuzione fissato dallo statuto.

15 Ne consegue che la progressione mensile prevista dall'articolo 46, 2° comma, 1ª frase non può, nella fattispecie, superare l'8° scatto del grado A 5.

16 Il mezzo tratto dall'articolo 46, 2° comma, 1ª frase va quindi respinto.

2 — *Sui mezzi tratti dagli articoli 46, 2° comma, 2ª frase e 62, 1° comma, dello Statuto*

17 La Commissione ha inquadrato il ricorrente al grado A 4, 4° scatto con anzianità virtuale di 23 mesi, secondo quanto disposto dall'articolo 46, 1° comma, in fine, dello statuto.

18 In forza di tale disposizione, la Commissione ha preso come base di calcolo lo stipendio raggiunto dal ricorrente nel grado precedente, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di questo grado, ed ha preso in considerazione lo « stipendio virtuale » immediatamente superiore.

19 Poiché lo stipendio così calcolato era inferiore di 100 FB a quello percepito dall'interessato nel grado precedente, la Commissione ha continuato a

corrispondergli, per un mese, la retribuzione da lui riscossa prima della promozione, in attesa di potergli attribuire lo stipendio corrispondente allo scatto successivo, cioè al 5° scatto del grado A 4.

20 Il ricorrente assume che tale decisione è contraria all'articolo 46, 2° comma, 2ª frase, che gli attribuisce il diritto di ottenere immediatamente almeno lo stipendio base corrispondente al 5° scatto del grado A 4.

21 Per i motivi sopra indicati, le disposizioni di cui all'articolo 46, 1° comma, e 2° comma, 1ª frase, relative alla determinazione dell'anzianità in funzione degli scatti virtuali, in vista della futura ammissione ad un più elevato livello di retribuzione nel nuovo grado, non si potevano applicare al ricorrente.

22 Lo stipendio di quest'ultimo doveva quindi essere stabilito in base all'articolo 46, 2° comma, 2ª frase dello statuto, che dispone : « In nessun caso il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente ».

23 Per applicare questa norma si deve procedere ad un raffronto tra lo « stipendio base » spettante al dipendente nel suo nuovo grado e lo « stipendio base » ch'egli avrebbe avuto se non fosse stato promosso.

24 La nozione di « stipendio base », enunciata dall'articolo 62 dello statuto, viene precisata dall'articolo 66, in forza del quale gli stipendi base sono fissati, per ogni grado e scatto, in conformità ad una tabella numerica che costituisce parte integrante dello stesso articolo.

25 Nella fattispecie, il raffronto previsto dall'articolo 46, 2° comma, 2ª frase, deve quindi essere effettuato fra lo stipendio base corrispondente al grado A 5, 8° scatto, e lo stipendio base corrispondente ai vari scatti del grado A 4.

26 Poiché lo stipendio base corrispondente al grado A 4, 4° scatto, secondo la tabella in vigore al momento delle decisioni litigiose, era inferiore allo

stipendio base che il ricorrente avrebbe avuto nel grado precedente, la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli lo scatto immediatamente superiore.

27 I mezzi tratti dagli articoli 46, 2° comma, 2ª frase, e 62, 1° comma, vanno quindi accolti, in quanto diretti ad ottenere l'inquadramento del ricorrente, al momento della promozione, al 5° scatto del grado A 4, senza alcuna anzianità di scatto.

III — Sulle spese

28 A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.

29 Il ricorrente è rimasto soccombente, per quanto riguarda le sue conclusioni principali.

30 Benché le sue conclusioni subordinate siano state accolte, è opportuno constatare ch'esse hanno portato alla conferma, salvo una differenza minima, del risultato pratico delle decisioni litigiose.

31 Stando così le cose, sembra giusto porre a carico del ricorrente le spese da lui sostenute.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, in ispecie gli articoli 45, 46, 62 e 66,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia allegati ai trattati istitutivi della CECA, CEE e CEEA,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 43, 69 e 70,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° **Le decisioni impugnate sono annullate, nella parte in cui negano al ricorrente l'inquadramento, al momento della promozione, al 5° scatto del grado A 4, senza alcuna anzianità di scatto.**

2° **Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute.**

Così deciso a Lussemburgo, il 9 luglio 1970.

Pescatore Trabucchi Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 luglio 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND DEL 18 GIUGNO 1970 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

I ricorsi del sig. Brembati, dipendente della Commissione delle CC.EE., contro le decisioni con cui sono stati determinati il suo scatto e la sua anzianità di scatto implicheranno una pronuncia sul senso e sulla portata delle disposizioni piuttosto complesse dell'articolo 46 dello statuto, riguardanti l'inquadramento dei dipendenti promossi e la determinazione del loro stipendio.

1. — La prima decisione della Commissione, del 24 gennaio 1969, promuoveva il ricorrente dal grado A 5, 8° scatto (ultimo del grado) al grado A 4, 4° scatto, mantenendolo nel posto che occupava e con decorrenza dal 1° ottobre 1968. L'anzianità di scatto decorreva dal 1° novembre 1966, assommava quindi a 23 mesi. Una lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione lo informava che lo stipendio base del suo nuovo grado (40 800 FB) era inferiore di 100 FB allo stipendio percepito nel grado A 5 e, in applicazione dell'articolo 46, n. 2, ultima frase, per il mese di ottobre 1968 gli sarebbe stato corrisposto lo stipendio percepito anteriormente. Dal 1° novembre, con il compimento dei due anni d'anzianità nel 4° scatto, egli sarebbe passato automaticamente al 5° scatto

1 — Traduzione dal francese.